

rea di intervento dello Stato può essere definita di presenza qualificata in taluni nuovi campi di attività quali quelli sopra indicati, in uno spirito di collaborazione con gli operatori economici e sindacali.

Contemporaneamente l'attività dello Stato ha assunto una nuova dimensione di concertazione interna, sulla base della legge sulla pianificazione cantonale.

Per quanto attiene ai *dipendenti* (nominati e incaricati) dello Stato, lo sviluppo e la variegazione dei compiti dello Stato ne ha innanzitutto determinato l'aumento (1954: circa 1200 impiegati; 1986: circa 3840; 1954: circa 1100 docenti cantonali e comunali; 1986 circa 3850).

Il rapporto d'impiego si è andato modificando nel senso soprattutto della maggiore *flessibilità*, sia nel campo del tempo di lavoro (lavoro a tempo parziale, orario flessibile) sia in quello del pensionamento (introduzione della possibilità del pensionamento a 60 anni con 30 anni di servizio), sia, come prospettato nella nuova legge stipendi e in una misura limitata, in quello della retribuzione (nuovo art. 7 bis).

Il posto di lavoro presso lo Stato è da qualche anno di nuovo ricercato, per la garanzia di sicurezza che dà in un mercato generale del lavoro che presenta aree di precarietà, per l'introduzione di parecchie nuove funzioni specialistiche ed anche per l'indubbio miglioramento del livello qualitativo medio dei funzionari.

Aggiungiamo che quanto al proprio funzionamento interno l'Amministrazione cantonale è stata ed è all'avanguardia sul piano nazionale in diversi campi (introduzione e disciplinamento dell'informatica, perfezionamento professionale, analisi sulla funzionalità, gestione degli apprendisti, statuto del personale ausiliario, sistematizzazione delle decisioni che la riguardano eccetera). La nuova legge organica, insieme a quella sugli stipendi, aggiorna la definizione dei diritti e dei doveri dei dipendenti attraverso una normativa più trasparente e moderna e può perciò contribuire al miglioramento ulteriore della pubblica Amministrazione.

Ma ciò che veramente conta è la qualità degli operatori dello Stato e servitori della comunità dei cittadini: occorre che sempre più essi costituiscano uno strumento atto e motivato a realizzare i programmi dell'Autorità esecutiva, consapevoli e disponibili nei confronti delle sfide che il futuro riserva al Cantone e aperti alle legittime attese del cittadino e degli operatori economici, in uno spirito di reciproca fiducia e collaborazione. Occorre insomma che si sviluppino ancor più nei funzionari uno spirito di identificazione con le finalità concrete dello Stato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, *R. Bervini*

p.o. Il Cancelliere, *A. Crivelli*

Disegno di

Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, visto il Messaggio 30 giugno 1987 n. 3201 del Consiglio di Stato, decreta:

Titolo I

Disposizioni generali

CAPITOLO I

Campo d'applicazione

Art. 1

Impiegati e docenti

La presente legge si applica:

- ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (detti in seguito «impiegati»);
- ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali, comunali e consortili (detti in seguito «docenti»).

CAPITOLO II

Nomina e incarico

Art. 2

Norme per l'assunzione

1. Possono essere nominate solo persone di nazionalità svizzera e che fruiscono dell'esercizio dei diritti civili.

I docenti devono inoltre essere in possesso del certificato di abilitazione all'insegnamento.

2. A giudizio del Consiglio di Stato la nomina può essere subordinata al domicilio effettivo in Svizzera.

3. Allo scopo di disporre di personale particolarmente qualificato o in caso di necessità, il Consiglio di Stato può nominare persone straniere domiciliate in Svizzera.

4. Esso può parimenti incaricare persone straniere non domiciliate in Svizzera.

5. Ai docenti stranieri non domiciliati è prescritto l'obbligo di residenza nel Cantone.

6. I docenti stranieri vengono assunti per incarico e possono essere nominati solo dopo 3 anni di incarico.

7. Per le scuole materne e per le scuole elementari l'incarico e la nomina di docenti di nazionalità straniera o di docenti in possesso di titoli di abilitazione magistrale rilasciati da altri cantoni o da istituti esteri sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

Art. 3

Concorso

1. La nomina ha luogo in base al concorso pubblicato nel foglio ufficiale cantonale per la durata di 15 giorni.

2. In caso di urgenza la durata del concorso può essere ridotta ad un minimo di 8 giorni dalla pubblicazione.

3. I concorsi per i diversi gradi scolastici sono coordinati dal Dipartimento della pubblica educazione.

4. I concorrenti devono produrre i titoli di studio, un certificato medico di sanità, lo stato di famiglia, l'atto di nascita, l'estratto del casellario giudiziale ed eventuali altri documenti richiesti dal bando di concorso.

5. Possono essere esonerati dalla produzione dei documenti i dipendenti in carica che postuino una promozione.

6. I requisiti di idoneità o di preparazione possono essere accertati, a giudizio dell'autorità di nomina, mediante esame.

7. Se il concorso risulta infruttuoso si deve procedere alla pubblicazione di un secondo concorso.

8. Eccezionalmente, l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso.

Art. 4

Preavviso di assunzione

1. Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato:

- per le scuole materne, le scuole elementari e le scuole comunali postobbligatorie dalla Commissione scolastica sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettore scolastico e, per le scuole comunali postobbligatorie, dalla direzione;
- per le scuole cantonali dai Collegi dei direttori, o degli ispettori per le scuole speciali, e dal Dipartimento della pubblica educazione sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento stesso;
- per gli altri dipendenti dai Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e la Sezione del personale.

2. Il preavviso di assunzione può essere richiesto dal docente interessato.

Art. 5

Nomina

1. La nomina è l'assunzione a tempo indeterminato, automaticamente rinnovabile alle scadenze periodiche. Essa è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di ido-

neità e di preparazione contemplati nella descrizione delle funzioni individuali e pubblicati nell'avviso di concorso; i candidati docenti devono inoltre produrre il titolo di abilitazione all'insegnamento rilasciato dagli istituti previsti dalla legge della scuola.

2. Il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti.

3. La nomina è subordinata all'esito di una visita preventiva da parte di un medico di fiducia dell'autorità di nomina che attesti l'idoneità psicofisica del candidato allo svolgimento della funzione per la quale egli concorre.

4. Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali riserve matematiche, di regola nella misura del 50%, se la nomina è nell'evidente suo interesse.

5. La nomina avviene di regola a orario completo. L'autorità di nomina può procedere alla nomina di dipendenti a orario parziale a condizione che il grado d'occupazione non sia inferiore alla metà dell'orario di legge, che siano rispettati i doveri di servizio di cui all'art. 14 e che l'orario ridotto sia compatibile con l'esercizio della funzione svolta; negli stessi limiti e alle stesse condizioni essa può concedere riduzioni d'orario ai dipendenti già nominati.

6. A ogni dipendente è assegnata una sede di servizio.

7. Nelle scuole cantonali la nomina è data per grado e ordine scolastico.

8. Per il passaggio dall'incarico alla nomina dei docenti cantonali verrà allestita una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 6

Trasferimenti: a) impiegati

1. Il Consiglio di Stato può, in ogni tempo, secondo le esigenze dell'amministrazione, attribuire il dipendente ad altri servizi o assegnargli altri compiti, nella medesima sede o in altra sede.

2. I trasferimenti che comportano modifiche del domicilio di servizio possono avvenire solo per importanti esigenze dell'amministrazione e sentito l'interessato. Egli può farsi assistere da un procuratore.

3. La decisione del trasferimento deve essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato.

4. Il Consiglio di Stato accorda all'impiegato un'indennità per le spese di trasloco.

Art. 7

b) docenti

1. Per i docenti delle scuole cantonali l'autorità di nomina può modificare la sede di servizio all'interno dello stesso grado o ordine scolastico su richiesta del docente nominato, oppure per importanti esigenze amministrative e sentito l'interessato. Egli può farsi assistere da un procuratore.

2. Nel caso di docenti di nomina comunale o consortile il Dipartimento della pubblica educazione può concedere lo scambio di docenti in scuole di identico grado quando vi sia accordo fra i docenti e le autorità di nomina.

3. Di regola, il trasferimento non avviene nel corso dell'anno scolastico.

4. La decisione del trasferimento deve essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato.

5. Il Consiglio di Stato accorda al docente un'indennità per le spese di trasloco.

Art. 8

Incarico

1. L'incarico è l'assunzione a tempo determinato, non automaticamente rinnovabile alla scadenza.

2. L'incarico è conferito in luogo della nomina:

a) quando il grado d'occupazione è inferiore alla metà dell'orario di legge;

b) quando il titolare ha ottenuto un congedo o è occupato con altri incarichi;

c) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina;

d) quando l'assunzione è motivata dall'esecuzione di un compito amministrativo di durata determinata, non superiore a 3 anni, assolto il quale l'incarico si estingue;

e) quando il posto, nelle scuole comunali o consortili, è istituito a titolo provvisorio dal Consiglio di Stato e non è occupato da un docente nominato;

f) quando un posto si rende vacante nel corso dell'anno scolastico;

g) nei casi di cui agli art. 12 cpv. 2 e 13 cpv. 4 della presente legge;

h) nei casi di cui all'art. 2 cpv. 4 e 6 della presente legge;

i) per il personale in formazione ivi compreso quello in apprendistato.

3. L'incarico è conferito previo concorso tranne nel caso in cui due successivi concorsi abbiano dato esito negativo.

4. La durata dell'incarico è indicata nel bando di concorso.

5. All'assunzione per incarico è applicabile l'art. 5 cpv. 3 della presente legge.

Art. 9

Autorità competente

1. Il conferimento della nomina e dell'incarico è di competenza:

a) per gli impiegati e i docenti delle scuole cantonali, del Consiglio di Stato;

b) per i propri cancellieri e vice-cancellieri, del Tribunale d'Appello;

c) per i docenti delle scuole comunali, del Municipio;

d) per i docenti delle scuole consortili, della Delegazione scolastica consortile.

2. È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), c) e d) l'incarico del personale ausiliario, dei supplenti e degli incaricati dell'insegnamento. Il rapporto d'impiego del per-

sonale ausiliario è disciplinato da apposito regolamento.

CAPITOLO III

Durata del rapporto d'impiego

Art. 10

Periodo di prova

1. Il primo anno di servizio è considerato di prova. Se la prova non è soddisfacente, l'autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta all'interessato con un preavviso di un mese. La disdetta deve essere motivata.

2. Analogo diritto di disdetta spetta anche all'interessato.

3. Nei casi dubbi l'autorità di nomina ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di due anni.

Art. 11

Qualifiche periodiche

L'operato del dipendente deve essere valutato periodicamente. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Art. 12

Durata di carica:

a) impiegati

1. La durata in carica degli impiegati è di quattro anni e termina, indipendentemente dal momento della nomina, il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato. La riconferma è presunta se entro il 30 settembre di detto anno l'autorità di nomina non comunica al funzionario, precisandone i motivi, la mancata conferma.

2. A giudizio del Consiglio di Stato il rapporto d'impiego con l'impiegato che non è stato confermato in carica può venire continuato sotto forma dell'incarico, ritenuto che quest'ultimo non conferisce alcun diritto ad una nuova nomina.

3. La mancata conferma può avvenire solo per motivi gravi.

Art. 13

b) docenti

1. La durata in carica dei docenti delle scuole cantonali è di sei anni e termina, indipendentemente dal momento della nomina, il 31 agosto dell'anno di scadenza generale. La riconferma è presunta se entro il 31 maggio di detto anno l'autorità di nomina non comunica al docente, precisandone i motivi, la mancata conferma.

2. In casi speciali il Consiglio di Stato può eseguire la nomina per un periodo più breve, notificandolo nell'avviso di concorso.

3. La durata in carica dei docenti delle scuole comunali o consortili è di sei anni e termina, indipendentemente dal momento della nomina, il 31 agosto dell'anno di scadenza generale.

La riconferma è presunta se entro il 31 maggio di detto anno l'autorità di nomina non comunica al docente, precisandone i motivi, la mancata conferma.

4. A giudizio dell'autorità di nomina il rapporto d'impiego con il docente che non è

stato confermato in carica può venire continuato sotto forma dell'incarico, ritenuto che quest'ultimo non conferisce alcun diritto ad una nuova nomina.

5. La mancata conferma può avvenire solo per motivi gravi.

CAPITOLO IV

Doveri del dipendente

Art. 14

Doveri di servizio:

a) in generale

1. I dipendenti agiscono in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato.

2. Essi eseguono coscienziosamente le prescrizioni e le istruzioni di servizio dei loro superiori, svolgono personalmente il proprio servizio e vi dedicano la loro intera attività.

3. Sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti obbligatori dal Consiglio di Stato e sono disponibili al perfezionamento e alla riqualificazione professionale.

4. I dipendenti si aiutano e si sostituiscono vicendevolmente nel loro servizio.

b) comportamento

5. Il dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica.

6. Egli si comporta con tatto e cortesia rispetto ai superiori, ai collaboratori e nelle relazioni di servizio con il pubblico.

c) funzionari dirigenti

7. I funzionari dirigenti inoltre organizzano, dirigono, coordinano e verificano il lavoro dei loro collaboratori.

8. Essi assicurano la realizzazione dei compiti che spettano al loro servizio.

d) docenti

9. Il docente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione educativa.

10. Al docente è vietato ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità dell'allievo; sono in ogni caso vietate le percosse.

Art. 15

Occupazioni accessorie

1. Per l'esercizio di un'occupazione accessoria occorre l'autorizzazione preventiva dell'autorità di nomina. Il funzionario dirigente deve accertarsi che la stessa sia stata richiesta.

2. È considerata occupazione accessoria ogni attività remunerata, anche se temporanea.

3. Essa non viene in ogni caso autorizzata se è incompatibile con la funzione o se arreca danno al disimpegno dei doveri di servizio.

Art. 16

Cariche pubbliche

1. Per accettare una carica pubblica il di-

pendente deve ottenere il permesso dal Consiglio di Stato.

2. Il permesso può essere dato a determinate condizioni o riserve, oppure limitato, negato o revocato quando l'esercizio della carica nuoccia all'adempimento dei doveri di servizio o sia incompatibile con la posizione di dipendente dello Stato.

3. Lo stesso principio vale per i docenti delle scuole comunali o consortili che devono ottenere il permesso dall'autorità di nomina.

In caso di contestazione è dato il diritto di ricorso al Consiglio di Stato.

4. Le incompatibilità legali devono essere rilevate d'ufficio.

Art. 17

Divieto di accettare doni

1. È vietato ai dipendenti di chiedere, accettare o farsi promettere per sé o per altri doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d'ufficio.

2. Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, complice il dipendente, chiede, accetta o si fa promettere doni o profitti.

Art. 18

Segreto d'ufficio

1. È vietato al dipendente di divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere stesso, per le circostanze o in virtù d'istruzioni speciali.

2. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 19

Deposizione in giudizio

1. Senza il permesso dell'autorità di nomina non è lecito al dipendente deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario intorno a contestazioni che egli conosce in virtù della sua carica o nell'esercizio delle sue funzioni, né di asportare documenti d'ufficio.

2. Questo permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3. L'autorizzazione è rifiutata soltanto se lo esige l'interesse pubblico.

Art. 20

Cauzioni

Il Consiglio di Stato fissa mediante regolamento le funzioni per le quali è richiesta una cauzione e ne stabilisce l'importo e le modalità.

CAPITOLO V

Mancanze ai doveri di servizio e sue conseguenze

Art. 21

Inchiesta disciplinare

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta.

2. L'inchiesta disciplinare è condotta:

a) dal Consiglio di Stato nei confronti degli impiegati e dei docenti cantonali;

b) dal Consiglio di Stato o dall'autorità di nomina nei confronti dei docenti comunali e consortili.

3. L'inchiesta in materia pedagogica è affidata a una commissione di tre membri, di cui un rappresentante del Dipartimento della pubblica educazione, un rappresentante dei docenti e una persona esterna scelta di comune accordo.

4. Al dipendente deve essere data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore.

5. Tutte le sanzioni devono essere comunicate per iscritto e debitamente motivate.

Art. 22

Sospensione in caso d'inchiesta

1. In casi gravi il dipendente contro il quale è aperta un'inchiesta può, a giudizio del Consiglio di Stato, essere sospeso anche immediatamente dalla carica e privato dello stipendio.

2. La stessa misura può essere adottata dal Municipio o dalla Delegazione scolastica consortile o dal Consiglio di Stato se si tratta di docenti di nomina comunale o consortile.

La decisione di sospensione provvisoria debitamente motivata, è notificata immediatamente all'interessato.

La decisione è notificata contemporaneamente all'ispettore, al Dipartimento della pubblica educazione e al Consiglio di Stato, il quale entro 7 giorni conferma o revoca la sospensione, ordinando l'apertura della relativa inchiesta.

3. Sono riservati i provvedimenti disciplinari qualunque sia l'esito della procedura giudiziaria.

Art. 23

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

1. L'autorità giudiziaria notifica all'autorità di nomina l'apertura di un procedimento penale a carico di un impiegato o di un docente per reati intenzionali d'azione pubblica, eccetto i casi di lieve entità.

2. La notifica avviene subito dopo la contestazione all'accusato dell'apertura del procedimento, salvo quando vi ostino speciali motivi d'inchiesta.

Art. 24

Sanzioni disciplinari

1. Riservata l'azione penale, le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:

- l'ammonimento;
- la multa sino a fr. 500.--;
- la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
- il trasferimento;
- il collocamento temporaneo in posizione provvisoria;
- la sospensione dall'impiego con privazione dello stipendio fino a tre mesi;
- l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;

h) la destituzione. Per i docenti la destituzione potrà essere accompagnata dall'interdizione dell'insegnamento fino a 5 anni, in casi estremamente gravi definitiva.

2. Nel caso di assegnazione a una classe inferiore dell'organico è corrisposto subito lo stipendio della nuova classe; in caso di destituzione lo stipendio cessa immediatamente.

3. L'importo delle multe è devoluto alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

4. La competenza a infliggere le sanzioni disciplinari agli impiegati e ai docenti cantonali spetta al Consiglio di Stato.

5. La competenza a infliggere le sanzioni disciplinari ai docenti comunali e consortili spetta:

a) al Municipio o alla Delegazione scolastica consortile per le sanzioni di cui alle lett. a) e b) del precedente cpv. 1, escluse in ogni caso le sanzioni per motivi pedagogici;

b) al Consiglio di Stato per tutte le sanzioni.

6. I reati di azione pubblica devono essere denunciati alle competenti autorità giudiziarie a cura dell'autorità di nomina.

7. Sono riservate le disposizioni contenute nella legge organica giudiziaria, nelle leggi e nei regolamenti speciali.

Art. 25

Commisurazione delle sanzioni disciplinari
Nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

Art. 26

Prescrizione dell'azione

1. Il diritto di punire disciplinarmente si prescrive dopo 5 anni dalla trasgressione, riservata la maggiore prescrizione per atti penalmente perseguibili.

2. La decisione disciplinare deve essere presa e comunicata all'interessato entro 3 mesi dalla chiusura dell'inchiesta.

Art. 27

Uso dei parcheggi

1. L'uso dei parcheggi all'interno degli stabili erariali è definito mediante speciale regolamento.

2. Le trasgressioni potranno essere punite mediante multa fino ad un massimo di fr. 200.--.

3. L'importo delle multe è devoluto alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

CAPITOLO VI

Diritti del dipendente

Art. 28

Diritti sindacali

1. I dipendenti hanno il diritto di affiliarsi ad organizzazioni sindacali.

2. È ammessa l'esplicazione di attività sindacali sul posto di lavoro compatibilmente con i doveri relativi alla funzione e con le esigenze del servizio.

Art. 29

Vacanze

1. Gli impiegati hanno diritto alle seguenti vacanze annue:

a) 4 settimane dai 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti;

b) 5 settimane sino ai 20 anni compiuti e a contare dall'anno in cui compiono i 50 anni di età;

c) 6 settimane a contare dall'anno in cui compiono i 60 anni di età.

2. Quando i giorni festivi ufficiali e i pomeriggi liberi designati all'art. 54, cpv. 1, cadono in un periodo di vacanza, all'impiegato è concesso di compensarli con giorni di vacanza, sempreché non coincidano con sabati o domeniche liberi.

3. Per interruzioni del lavoro dovute a servizio militare svizzero obbligatorio, a malattia o infortunio senza colpa dell'impiegato, di durata inferiore a due mesi nel corso di un anno civile, le vacanze non vengono ridotte. Se le assenze superano i due mesi il periodo delle vacanze è ridotto proporzionalmente a tale eccedenza, fermo restando il diritto dell'impiegato alla metà dei giorni di vacanza previsti, se ha lavorato almeno tre mesi.

4. Il diritto alle vacanze si estingue il 31 marzo dell'anno successivo. In casi particolari questo termine può venire prorogato. In caso di decesso gli eredi hanno diritto ad una prestazione pecuniaria sostitutiva corrispondente al residuo di vacanze maturato e non ancora goduto senza colpa dell'impiegato.

5. Le vacanze dei docenti di ogni ordine e grado di scuola sono fissate nel calendario scolastico pubblicato dal Dipartimento della pubblica educazione.

6. Ai docenti di ogni ordine e grado di scuola può essere richiesta dalla direzione o dagli ispettorati o dal Dipartimento della pubblica educazione la presenza in sede o altrove una settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico e due settimane dopo la fine per riunioni, organizzazione del lavoro scolastico, esami e corsi di aggiornamento.

7. Le condizioni che danno diritto a beneficiare di 5, rispettivamente 6 settimane di vacanza devono verificarsi prima del 30 giugno.

8. Chi entra o chi lascia anche temporaneamente il servizio durante l'anno, ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata del servizio prestato.

9. In deroga a quanto stabilito al cpv. 1, il Consiglio di Stato ha la facoltà di determinare con apposito regolamento le vacanze di quegli impiegati che svolgono attività di tipo particolare.

Art. 30

Congedi senza deduzione di stipendio

1. I dipendenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati:

a) per affari pubblici o sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 12 giorni all'anno. Nei limiti definiti dal regolamento, per affari sindacali è concesso il cumulo dei giorni di congedo su un numero determinato di membri dei comitati;

b) per il volontariato sociale, al massimo 8 giorni all'anno;

c) per l'attività di sportivo d'élite come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport 8 giorni all'anno;

d) per matrimonio 8 giorni consecutivi;

e) per decesso del coniuge, di un figlio, dei genitori o di un fratello 3 giorni consecutivi;

f) per nascite di figli, matrimonio di figli o fratelli, decessi di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, per trasloco o altre circostanze speciali in famiglia 1 giorno.

2. Qualora per ragioni di servizio il dipendente non goda di una o più feste infrasettimanali, egli avrà diritto entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo e ciò per un massimo di 12 feste infrasettimanali all'anno.

3. Ai docenti delle scuole cantonali il Dipartimento della pubblica educazione, sentita la direzione della scuola o l'ispettorato scolastico, può inoltre accordare fino ad un massimo di 3 giorni di congedo per affari personali a condizione che le ore d'insegnamento perse siano recuperate nel corso dell'anno scolastico.

Art. 31

Congedo con deduzione di stipendio

1. L'autorità di nomina può concedere al dipendente un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità conservando per il periodo massimo di 3 anni la validità del rapporto d'impiego. Per ragioni di studio tale periodo può essere prolungato sino a 4 anni.

2. Il congedo può essere concesso per ragioni di studio, di perfezionamento o riqualificazione professionale, per attività culturali, sindacali e sportive, per servizio militare volontario, per seri motivi personali o familiari e per compiti di manifesta utilità pubblica.

3. Il personale femminile può beneficiare in caso di parto di un congedo con deduzione di stipendio per un massimo di 6 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell'anno scolastico.

4. Sull'arco di 360 giorni il personale femminile con figli può beneficiare di un congedo con deduzione di stipendio per un massimo di 20 giorni per gravi motivi di famiglia.

Art. 32

Protezione delle donne incinte e delle madri

La donne incinte possono essere occupate solo se vi acconsentono, ma mai oltre l'orario normale. Esse possono assentarsi mediante semplice avviso. Le madri allattanti possono pure essere occupate solo se vi acconsentono. In tal caso possono usufruire del tempo necessario per allattare.

CAPITOLO VII

Formazione professionale

Art. 33

Perfezionamento professionale

1. Il Consiglio di Stato organizza la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei dipendenti, tenuto conto delle esigenze della pubblica amministrazione e dei dipendenti stessi.

2. È riservata la facoltà del Consiglio di Stato di recuperare le spese e lo stipendio corrisposti per la frequenza di corsi in caso di successivo scioglimento del rapporto d'impiego a richiesta o per colpa del dipendente.

CAPITOLO VIII

Previdenza e assicurazioni

Art. 34

Cassa pensioni

Gli impiegati dello Stato e i docenti sono obbligati a far parte della cassa pensioni secondo le norme della relativa legge.

Art. 35

Assicurazione contro gli infortuni

1. Lo Stato assicura tutti i dipendenti (nominati e incaricati) contro i rischi dell'infortunio professionale e non professionale e delle malattie professionali, sulla base della legislazione federale in materia e con le prestazioni equivalenti a quelle dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

2. Il riparto dei premi è regolato mediante decreto esecutivo speciale.

CAPITOLO IX

Cessazione del rapporto d'impiego

Art. 36

Cessazione del rapporto d'impiego

La cessazione del rapporto d'impiego può avvenire:

- per raggiunti limiti di età;
- per dimissioni;
- per decadenza dalla carica;
- per rimozione dalla carica;
- per mancata conferma;
- per soppressione del posto;
- per destituzione quale sanzione disciplinare.

Art. 37

Limite di età

1. Il rapporto contrattuale cessa nell'anno di compimento dei 65 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne:

- per gli impiegati alla fine del mese in cui il limite di età è raggiunto;
- per i docenti il 31 agosto.

2. Il dipendente con almeno 30 anni di servizio effettivo e 60 anni di età compiuti ha il diritto di essere collocato a riposo.

Art. 38

Dimissioni

1. Il dipendente può dimettersi in ogni

tempo dalla sua carica con il preavviso di tre mesi.

2. Su richiesta dell'interessato l'autorità di nomina può ridurre questo termine.

3. Per i docenti la cessazione del rapporto d'impiego deve coincidere di regola con la fine dell'anno scolastico, con preavviso entro il 31 marzo.

Art. 39

Decadenza dalla carica

1. L'autorità di nomina può in ogni tempo dichiarare decaduto dalla carica il dipendente che non adempie più i requisiti di assunzione.

2. In particolare è motivo di decadenza dalla carica l'assenza per malattia o infortunio che si protrae oltre due anni senza interruzione; sono in ogni caso applicabili le disposizioni della Legge sulla cassa pensioni e del relativo regolamento.

Art. 40

Rimozione dalla carica

1. L'autorità di nomina può rimuovere dalla carica in ogni tempo il dipendente che, a suo giudizio, non è più in grado di assolvere al proprio compito.

2. Per i docenti delle scuole comunali e delle scuole consortili è richiesto il consenso del Dipartimento della pubblica educazione.

3. I dipendenti rimossi dalla carica hanno diritto alle prestazioni previste dall'art. 18 Lstip per mancata conferma.

4. Se la rimozione dalla carica è dovuta a colpa grave del dipendente per violazione dei doveri di servizio le prestazioni previste dall'art. 18 Lstip possono essere ridotte fino ad un massimo del 50%.

5. Nella commisurazione della riduzione si tiene conto in particolare del grado di colpa, delle condizioni personali e dell'anzianità di servizio del dipendente.

6. Per analogia, valgono i diritti del dipendente previsti dall'art. 21 della presente legge.

Art. 41

Soppressione del posto:

a) impiegati

1. Il rapporto d'impiego può essere rescisso per soppressione del posto quando non sia possibile un trasferimento ai sensi dell'art. 6 della presente legge, tenuto conto dell'anzianità di servizio e di criteri socio-economici.

2. In caso di soppressione del posto all'impiegato che non adempia i requisiti può essere imposto il collocamento a riposo giusta l'art. 37 cpv. 2 della presente legge.

3. L'impiegato licenziato a seguito di soppressione del posto ha diritto alle prestazioni previste dall'art. 18 Lstip.

Art. 42

b) docenti

1. In caso di riduzione del corpo insegnante a seguito di diminuzione di classi l'autorità di nomina applica le seguenti norme:

a) in primo luogo vengono pensionati i docenti che adempiono i requisiti del collocamento a riposo anticipato giusta l'art. 37 cpv. 2 della presente legge;

b) in secondo luogo i docenti in eccedenza vengono trasferiti in altre sedi, ordini o gradi di scuola oppure in altri servizi educativi rispettivamente del Cantone, del comune o del consorzio, a dipendenza del fabbisogno dei singoli settori o enti;

c) in terzo luogo i docenti in eccedenza possono essere trasferiti a funzioni amministrative rispettivamente del Cantone, del comune o del consorzio, a dipendenza dei loro bisogni;

d) in quarto luogo si procede allo scioglimento del rapporto d'impiego.

2. I trasferimenti di cui alle lett. b) e c) del precedente cpv. e lo scioglimento del rapporto d'impiego vengono disposti nei confronti dei docenti che hanno il minor numero di anni di servizio nelle scuole pubbliche e nell'amministrazione cantonale o, a parità di questo requisito, di quelli più giovani.

Sono riservate eccezioni a dipendenza degli oneri di famiglia o di altre fondate ragioni.

3. I docenti trasferiti hanno diritto al mantenimento del rapporto di nomina.

4. Le decisioni concernenti i docenti comunali o consortili devono essere approvate dal Dipartimento della pubblica educazione.

5. I docenti trasferiti o licenziati dovranno essere riassunti se entro quattro anni dal trasferimento o dal licenziamento si rendesse vacante un posto nelle scuole in cui insegnavano.

6. Il Consiglio di Stato mette in atto misure che facilitino il riorientamento professionale e il ricollocamento dei docenti.

7. Il docente licenziato a seguito di soppressione del posto ha diritto alle prestazioni previste dall'art. 18 Lstip.

Art. 43

Conseguenze della mancata conferma

1. In caso di mancata conferma il dipendente riceve le prestazioni previste dall'art. 18 Lstip.

2. Se la mancata conferma è dovuta a colpa grave del dipendente per violazione dei doveri di servizio, le prestazioni previste dall'art. 18 Lstip possono essere ridotte fino a un massimo del 50%.

3. Nella commisurazione della riduzione si tiene conto in particolare del grado di colpa, delle condizioni personali e dell'anzianità di servizio del dipendente.

4. Per analogia, valgono i diritti del dipendente previsti dall'art. 21 della presente legge.

CAPITOLO X

Contestazioni relative al rapporto d'impiego.

Art. 44

Ricorso contro le decisioni dei Municipi e delle Delegazioni scolastiche consortili

Contro le decisioni dei Municipi e delle Dele-

gazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 45

Decisione definitiva

1. Contro le decisioni delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2. Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.
3. Sono riservate le disposizioni dell'art. 47 della presente legge.

Art. 46

Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

1. Nel caso di mancata conferma, di destituzione, di decadenza dalla carica, di rimozione dalla carica, di assegnazione ad una classe inferiore di organico, di collocamento in posizione provvisoria, di licenziamento per soppressione di posto o di trasferimento come sanzione disciplinare o di riduzione delle prestazioni di cui agli art. 40 cpv. 4 e 43 cpv. 2 della presente legge, contro la decisione del Consiglio di Stato l'impiegato o il docente ha diritto di ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.
2. Il ricorso può inoltre essere proposto contro la mancata nomina conseguente a inosservanza del bando di concorso.

Art. 47

Contestazioni di natura contrattuale

Le contestazioni relative ai rapporti di natura contrattuale tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

Titolo II

Disposizioni speciali per gli impiegati

Art. 48

Orario di lavoro

1. L'orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali. Sono riservate le disposizioni contrarie dei regolamenti speciali e di azienda per determinate categorie, le disposizioni d'urgenza e quelle decise dal Consiglio di Stato per circostanze straordinarie.
2. La distribuzione delle ore di lavoro nel corso della settimana è di competenza del Consiglio di Stato, ritenuto che il dipendente goda di 7 e 1/2 giorni effettivi di congedo al mese equamente ripartiti.

Art. 49

Lavoro straordinario:

a) obbligo

1. Se le circostanze lo esigono, l'impiegato è tenuto a prestare ore di lavoro straordinario, ritenuto un massimo di 150 ore annuali.
2. Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipen-

dio dalla 30.a alla B compresa sono compensate unicamente nella forma del ricupero.

Art. 50

b) definizione

È considerato lavoro straordinario quello che, ad esclusione dei casi di supplenza, adempie le seguenti condizioni cumulative:

1. supera il normale orario settimanale,
2. è svolto al di fuori della normale fascia oraria,
3. è ordinato dal proprio superiore.

Art. 51

c) competenza

I funzionari dirigenti possono ordinare ai loro collaboratori di prestare delle ore supplementari di lavoro quando particolari circostanze lo esigono, previa autorizzazione del Dipartimento competente.

Art. 52

Mansioni integrative

Se ragioni di servizio lo esigono, all'impiegato possono essere assegnate, nel limite dell'orario normale di lavoro, oltre alle mansioni derivanti dall'atto di nomina, altre mansioni o incarichi senza che gli sia dovuto compenso alcuno.

Art. 53

Chiusura degli uffici

1. Gli uffici governativi sono chiusi il sabato, la domenica e i giorni festivi riconosciuti. Lo sono pure il pomeriggio delle viglie di Natale e di Capodanno, al mattino del mercoledì delle Ceneri e in circostanze particolari per disposizione del Consiglio di Stato.
2. Il lavoro cessa un'ora prima del solito il pomeriggio delle viglie dei giorni festivi riconosciuti.

Art. 54

Alloggio di servizio

1. Per determinate funzioni può essere imposto al dipendente l'obbligo di risiedere nell'abitazione di servizio. Questo obbligo può essere esteso alla famiglia del dipendente.
2. Per i custodi, i portinai e i bidelli lo Stato fornisce l'appartamento per la famiglia.
3. Le norme per l'assegnazione degli alloggi di servizio e per il calcolo dei compensi, da dedurre dallo stipendio, come pure le indennità sostitutive in caso di mancata assegnazione degli stessi, sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento.
4. I dipendenti delle aziende speciali che fruiscono del vitto devono versare un compenso corrispondente al costo effettivo medio per categoria.

Art. 55

Uniforme

Lo Stato fornisce gratuitamente ai propri dipendenti le divise e gli indumenti imposti loro dai rispettivi regolamenti.

Art. 56

Commissioni del personale

1. Per agevolare la cooperazione tra gli organi dirigenti e il personale e interessare il personale all'organizzazione razionale del servizio, per decisione dei dipendenti interessati possono essere istituite delle Commissioni del personale nei diversi settori dello Stato, nelle sue aziende e nei suoi istituti.
2. Le Commissioni rappresentano i dipendenti di fronte agli organi dirigenti del rispettivo servizio.
3. L'attività delle Commissioni del personale è di carattere consultivo. Esse danno il loro parere in particolare per quanto concerne:
 - a) i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del servizio;
 - b) i suggerimenti circa le istituzioni per il benessere del personale, l'istruzione professionale e gli esami;
 - c) le questioni di carattere generale concernenti il personale del servizio rispettivo.
4. I membri delle Commissioni e i loro supplenti vengono eletti dai dipendenti delle unità lavorative interessate.
5. Il Consiglio di Stato emana le norme particolari per l'istituzione delle Commissioni sentite le organizzazioni del personale.

Titolo III

Disposizioni speciali per docenti, direttori e vicedirettori

Art. 57

Onere di servizio

L'onere di servizio del docente comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, alla conduzione delle classi e dell'istituto, alle relazioni con le diverse componenti della scuola.

Art. 58

Aggiornamento e perfezionamento

I doveri e i diritti dei docenti in materia di aggiornamento e di perfezionamento sono definiti da uno speciale decreto legislativo.

Art. 59

Onere d'insegnamento:

a) orario settimanale

1. L'orario settimanale d'insegnamento dei docenti a tempo pieno è stabilito come segue:
 - a) per i docenti di scuola materna:
 1. con refezione: 35 ore;
 2. senza refezione: 26 ore e 10 minuti
 - b) per i docenti delle scuole elementari:
 1. docenti titolari: 26 ore e 10 minuti, ricreazione compresa;
 2. docenti di materie speciali: 26 ore e 10 minuti, ripartite in 32 lezioni;

- c) per i docenti delle scuole speciali:
1. docenti titolari di classi con programma di scuola elementare, di scuola media o con programma speciale: 26 ore e 10 minuti d'insegnamento; durante le lezioni di materie speciali i docenti titolari sono tenuti a collaborare attivamente con il loro collega o a occuparsi di un gruppo di allievi con attività individualizzate; nelle classi in cui gli allievi hanno un onere settimanale superiore a quello del docente titolare le ore aggiunte vengono occupate dai docenti speciali;
 2. docenti di materie speciali (ginnastica, attività pratiche, ritmica, canto, ecc.): 26 ore e 10 minuti, ripartite in 32 lezioni;
 3. docenti di lavoro: 38 ore-lezione;
- d) per i docenti delle scuole medie:
1. docenti di materie generali: 24 ore-lezione;
 2. docenti di materie speciali: 29 ore-lezione;
- e) per i docenti delle scuole professionali artigianali, delle scuole professionali commerciali, della scuola media professionale, del corso preparatorio per le carriere dell'aviazione civile, della scuola per segretari d'albergo, delle scuole commerciali d'attesa:
1. docenti di materie generali (cultura e conoscenze professionali): 24 ore-lezione;
 2. docenti di materie speciali: 29 ore-lezione;
- f) per i docenti della scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali:
1. docenti di materie generali: 24 ore-lezione;
 2. docenti di materie speciali: 29 ore-lezione;
- g) per i docenti delle scuole d'arti e mestieri e delle scuole dei tecnici:
1. docenti di materie generali (cultura e conoscenze professionali): 24 ore-lezione;
 2. docenti di materie speciali e di progettazione: 29 ore-lezione;
 3. docenti di «conoscenze professionali e disegno» del CSIA: 26 ore-lezione;
 4. docenti di lavoro e di laboratorio: 32 ore-lezione e 6 ore di preparazione in sede;
 5. capo officina: 42 ore di attività in sede, ivi compreso un adeguato onere di insegnamento;
 6. capo dell'ufficio tecnico: 40 ore di attività in sede;

h) per i docenti delle scuole medie superiori, della scuola tecnica superiore e della SSQEA:

1. docenti di materie generali: 23 ore-lezione;
 2. docenti di materie speciali: 28 ore-lezione;
- i) per i docenti della scuola magistrale: onere di lavoro equivalente a 23 ore-lezione;
1. per i docenti di ginnastica correttiva: 29 ore-lezione.
 2. L'onere d'insegnamento del docente a orario completo deve essere distribuito equamente sull'arco della settimana.

b) durata dell'ora lezione

3. La durata di un'ora-lezione, per ogni ordine e grado di scuola, è di 50 minuti. Il Consiglio di Stato può concedere deroghe in casi di forza maggiore.

c) docenza di classe

4. Ai docenti delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è concesso lo sgravio di un'ora-lezione dall'orario settimanale d'insegnamento per l'esercizio della funzione di docente di classe; la riduzione è di due ore nel secondo biennio della scuola media.

d) riduzione dell'onere d'insegnamento

5. Il Consiglio di Stato può concedere una riduzione dell'onere settimanale d'insegnamento per l'esecuzione di compiti speciali o, eccezionalmente, nel caso di attività didattica esplicata in parecchie sedi distanti fra loro.

Art. 60
Supplenze

1. I docenti delle scuole cantonali sono tenuti a supplire gratuitamente i loro colleghi assenti per un massimo di 3 ore settimanali.
2. Le norme che regolano le supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado sono stabilite da uno speciale regolamento.

Art. 61
Direttori e vicedirettori

Ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali si applicano le disposizioni previste per i docenti con eccezione degli art. 29 cpv. 5, 59 e 60 della presente legge. Le norme particolari sono definite dal regolamento.

Titolo IV

Commissione paritetica

Art. 62

Commissione paritetica

1. È istituita una commissione paritetica quale organo consultivo del Consiglio di Stato per le questioni che attengono all'ordinamento dei rapporti d'impiego in generale.
2. La commissione si compone del presidente, di 12 membri e di 6 supplenti.
3. Il Consiglio di Stato nomina il presidente, 6 membri e 3 supplenti; gli altri membri e supplenti vengono nominati dai dipendenti secondo il sistema del voto proporzionale, ritenuta un'equa rappresentanza delle diverse categorie di impiegati, gendarmi e docenti. Le nomine avvengono ogni quattro anni, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato e con effetto a contare dal 1° luglio.
4. Possono essere elette anche persone non dipendenti dello Stato.
5. Il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei dipendenti dello Stato, ordinerà in via esecutiva l'organizzazione della commissione paritetica e ne preciserà le competenze.

Titolo V

Disposizioni abrogative e finali

Art. 63

Disposizioni abrogative

La presente legge abroga la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Art. 64

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1988.

